



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2 DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Reg. Gen. N° 8

Oggetto: ACQUISTO 3 KIT SMARTCARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZATIVA DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI

PREMESSO che con ordinanza n. 171 del 10.11.2011 il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa della Sezione Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici alla Sig.ra Mara Comuzzi;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 18.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA anche la deliberazione giuntale n. 124 del 22.06.2020 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19.05.2020 n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

DATO ATTO che non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2020) del bilancio pluriennale 2020-2022;

APPURATO che:

- l'art. 17 comma 2 del DPCM 13 novembre 2014 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di completare il processo di digitalizzazione dei documenti e la revisione dei processi amministrativi;
- dal 2017, nel rispetto delle regole tecniche di cui al vigente Codice dell'amministrazione digitale, è stato attivato il processo di digitalizzazione degli atti amministrativi dell'Ente, inizialmente per le sole deliberazioni degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili dei vari uffici;
- tale processo di digitalizzazione è stato implementato estendendolo, attualmente, anche ai contratti, alle ordinanze sindacali e dirigenziali, agli atti di liquidazione, nonché ai provvedimenti amministrativi che non comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;
- la sottoscrizione di tali documenti informatici rende necessario l'utilizzo di dispositivi tecnologici di firma digitale;
- le firme digitali dispongono di un certificato di autenticazione e di un certificato di sottoscrizione che hanno una validità temporale limitata nel tempo, ovvero di tre anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta per altri tre anni;

TENUTO CONTO che sta per scadere la validità delle firme digitali del Sindaco, di un Titolare di Posizione Organizzativa e di un funzionario Servizi Demografici e che pertanto si deve provvedere all'acquisto dei nuovi dispositivi per garantire soluzione di continuità all'Amministrazione e ad alcuni uffici comunali per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 che testualmente prevede: *“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”*;

DATO ATTO che per la fornitura dei dispositivi in oggetto è stata presentata sul portale telematico www.acquistinretepa.it la richiesta di offerta n. 2727389 e che la stessa è andata deserta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 17.02.2020 con la quale si è provveduto ad incaricare la ditta Infocert S.p.A. della fornitura di n. 4 kit smart card, con relativi certificati di autenticazione e di sottoscrizione, comprensivi dell’attività di identificazione on line, da destinare a tre ufficiali di anagrafe e stato civile e ad un istruttore direttivo;

APPURATO che sul portale telematico www.acquistinretepa.it è presente la ditta Infocert S.p.A., con sede in P.zza Sallustio n. 9 – 00161 a Roma, c.f. 07945211006, che offre i prodotti in argomento al prezzo di € 58,00 per ogni kit smartcard, codice S-1CNSCARD WEB – corredata dal riconoscimento personale via WEB;

DATO ATTO che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:

- affidare la fornitura di n. 3 kit smart card, con relativi certificati di autenticazione e di sottoscrizione, comprensivi dell’attività di identificazione del titolare da svolgersi on line, da destinare al Sindaco, ad un Titolare di Posizione Organizzativa e ad un funzionario dei Servizi Demografici al fine di garantire soluzione di continuità all’attività dell’Amministrazione e di alcuni uffici comunali nello svolgimento dell’attività istituzionale;
- individuare l’aggiudicatario con procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- dare atto che il contratto verrà stipulato in forma digitale dal RUP secondo l’uso del commercio;
- l’importo per lo svolgimento della summenzionata prestazione è inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa e che pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto in argomento rientra tra i contratti sotto soglia;
- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica e relativa verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante determina di liquidazione a firma del titolare di posizione organizzativa della Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 3 e 13, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, prevede che le pubbliche amministrazioni:

- comma 3: sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, ma possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
- comma 13 che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizio hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti;

APPURATO che non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto del presente affidamento presso la centrale acquisti nazionale Consip S.p.A.;

VISTO il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica", nonché di rotazione;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate alla delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, in particolare:

- il paragrafo 3.1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
- il paragrafo 3.6 precisa come il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti trovi applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce;
- il paragrafo 3.7 prevede che negli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è consentito derogare all'applicazione del paragrafo 3 con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 4.09.2017 e aggiornato con deliberazioni n. 62 del 29.11.2018 e n. 46 del 26.09.2019, che prevede la suddivisione degli affidamenti di forniture e servizi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico:

- III a. da 1.000,01 a 5.000,00 €,
- III b. da 5.000,01 a 10.000,00 €,
- III c. da 10.000,01 a 20.000,00 €,
- III d. da 20.000,01 a 40.000,00 €,
- III e. da 40.000,01 a 100.000,00 €,

III f. da 100.000,01 a soglia

DATO ATTO che l'art. 5, comma 2, del succitato Regolamento comunale prevede che negli affidamenti di importo inferiore a quello dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (attualmente sino ad € 5.000,00), è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti rientranti nella stessa fascia economica;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che sul sito dell'ANAC è stato acquisito il CIG **ZBC3025E1D** per il presente affidamento;

VISTA la regolarità del DURC della ditta Infocert S.p.A. – prot. INAIL_24140210 del 14.10.2020 avente validità sino al 11.02.2021;

DATO ATTO che in data 18.01.2021 è stata eseguita la verifica delle annotazioni riservate sul sito dell'ANAC, dalla quale risulta che per l'operatore economico non sono presenti annotazioni;

VERIFICATO che in data 18.01.2020 la ditta Infocert S.p.A. è regolarmente iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e svolge attività nel settore prestazione di servizi di consulenza informatica e che nei suoi confronti non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale o pregressa;

PRESO ATTO che con sentenza del 15 novembre 2019, n. 7846 il Consiglio di Stato, sez. V, ha stabilito che l'iscrizione camerale è assurda a requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, nonché dell'art. 5, commi 1 e 2, del "Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", il principio di rotazione degli affidamenti è rispettato;

CONSIDERATO che il costo è da ritenersi congruo ed in linea con il mercato del settore e che il ricorso ad una procedura negoziata, in considerazione dell'esiguità del valore economico delle prestazioni in argomento, risulterebbe sproporzionato in termini di costi/benefici e di celerità del procedimento;

RICHIAMATA la seconda parte dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre purché la stessa contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui al citato l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, incaricando la ditta Infocert S.p.A. del servizio di fornitura di n. 3 kit smart card, con relativi certificati di autenticazione e di sottoscrizione, comprensivi dell'attività di identificazione on line, da destinare al Sindaco, ad un Titolare di Posizione Organizzativa e ad un funzionario del Servizio Demografico, al fine di garantire soluzione di continuità all'attività dell'amministrazione e degli uffici comunali nello svolgimento dell'attività istituzionale, per l'importo di € 174,00, IVA esclusa;

TENUTO CONTO che la spesa è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra disponibilità al Cap. 1045 "acquisto licenze `software` per servizi generali";

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i., il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare il servizio per la fornitura di n. 3 kit smart card, con relativi certificati di autenticazione e di sottoscrizione, comprensivi dell'attività di identificazione on line, da destinare al Sindaco, ad un Titolare di Posizione Organizzativa e ad un funzionario del Servizio Demografico, al fine di garantire soluzione di continuità all'attività dell'Amministrazione e di alcuni uffici comunali nello svolgimento dell'attività istituzionale, dando atto che:
 - l'aggiudicatario viene individuato con procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il contratto verrà stipulato in forma digitale dal RUP secondo l'uso del commercio;
 - l'importo per lo svolgimento della summenzionata prestazione è inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa e che pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in argomento rientra tra i contratti sotto soglia;
 - il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica e relativa verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante determina di liquidazione a firma del titolare di posizione organizzativa della Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 1, comma 512, della "Legge di stabilità 2016", legge n. 208/2015, di incaricare la ditta Infocert S.p.A., con sede in P.zza Sallustio n. 9 – 00161 a Roma, c.f. 07945211006, della prestazione di cui al precedente punto 1, per l'importo di € 174,00, IVA esclusa;
- di imputare l'importo di € 212,28, IVA inclusa, come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Infocert S.p.A.						
Sede Legale	P.zza Sallustio n. 9 – 00161 Roma						
C.F.	07945211006						
CIG	ZBC3025E1D	CUP	Non necessario				
Capitolo	Numero	Descrizione dell'oggetto					
	1045	acquisto licenze `software` per servizi generali					
Importo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011				
			L1	L2	L3	L4	5
€ 212,28	2021	05/02/2021	1	3	2	7	6

4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra disponibilità al capitolo 1045 del bilancio 2020/2022 annualità 2021, giusta deliberazione consiliare n. 19 del 18.06.2020 e successive variazioni
5. che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed è impegnato a seguito della scadenza del relativo contratto e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto necessario al fine di garantire soluzione di continuità all'attività dell'Amministrazione e di alcuni uffici comunali nello svolgimento dell'attività istituzionale;
6. che la Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Demografici, Sig.ra Mara Comuzzi, ricopre le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice dei contratti e di direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
7. che non sussiste conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;
8. di riservarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 28, comma 1, della legge 488/1999. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti;
9. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Il Responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

Codroipo, lì 19-01-2021

F.to digitalmente Orsaria Stefano

parere: **Favorevole**

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 21-01-2021

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Comuzzi Mara

Documento informatico firmato digitalmente in originale